



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI MILANO
FACOLTÀ DI SCIENZE AGRARIE E ALIMENTARI

I pagamenti diretti: modalità e scelte applicative



Roberto Pretolani
Dipartimento di Economia, Management e Metodi quantitativi
Università degli Studi di Milano

Milano, 25 marzo 2014

Le tappe della riforma Pac

18 novembre 2010	Comunicazione della Commissione sul futuro della Pac
12 ottobre 2011	Proposte legislative sulla nuova Pac 2014-2020
23-24 gennaio 2013	Approvazione delle relazioni - Commissione Agricoltura del Parlamento europeo
13-14 marzo 2013	Approvazione delle relazioni - Parlamento europeo in seduta plenaria - Decisione per il negoziato interistituzionale
19 marzo 2013	Consiglio Agricoltura - Accordo per il negoziato interistituzionale
26 giugno 2013	Trilogo: accordo generale sulla nuova Pac
24 settembre 2013	Trilogo: accordo sugli ultimi punti della nuova Pac
20 novembre 2013	Approvazione regolamenti di base al Parlamento europeo in seduta plenaria
20 dicembre 2013	Approvazione regolamenti di base al Consiglio Agricoltura
20 dicembre 2013	Approvazione regolamento transitorio
marzo/aprile 2014 (?)	Approvazione regolamenti delegati
1° agosto 2014	Scelte nazionali sulla Pac

Il quadro dei regolamenti

Numero	Titolo	Sostituisce
1305/2013	Sostegno allo sviluppo rurale da parte del FEASR	n. 1698/2005
1306/2013	Finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune	n. 1290/2005 n. 485/2008
1307/2013	Norme sui pagamenti diretti agli agricoltori nell'ambito dei regimi di sostegno previsti dalla politica agricola comune	n. 637/2008 n. 73/2009
1308/2013	recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli	n. 1037/2001 n. 1234/2007
1310/2013	disposizioni transitorie sul sostegno allo sviluppo rurale e modifica i reg 73/2009, 1307/2013, 1306/2013 e 1308/2013 per quanto concerne la loro applicazione nel 2014	

E METODI QUANTITATIVI



Il regolamento transitorio

REGOLAMENTO	ENTRATA IN VIGORE	CONSEGUENZE ED ECCEZIONI
Pagamenti diretti	1° gennaio 2015	<ul style="list-style-type: none"> - validità degli attuali titoli anche per la domanda Pac 2014; - prosecuzione dell'Articolo 68 nel 2014; - possibilità di presentare domande alla riserva nazionale - nuovi titoli assegnati in base alla domanda Pac 2015.
Ocm unica	1° gennaio 2014	<ul style="list-style-type: none"> - avvio delle nuove misure di mercato (tra cui la riserva di crisi).
Sviluppo rurale	1° gennaio 2014	<ul style="list-style-type: none"> - avvio della fase di programmazione dei PSR 2014-2020; - nuovi impegni per il 2014 delle misure "per superficie" (indennità compensative, misure agro ambientali, ecc.) con i contenuti dei PSR 2007-2013 e le risorse finanziarie 2014-2020.
Regolamento orizzontale	1° gennaio 2014	<ul style="list-style-type: none"> - entrata in vigore 1° gennaio 2015 per sistema consulenza aziendale, nuova condizionalità, sistema integrato di gestione e controllo.

Complicata

Rispetto alla modalità attuale di erogazione dei pagamenti diretti (PUA) basata sul disaccoppiamento totale la riforma «**Europa 2020**» introduce grandi novità, alcune positive ad altre negative:

- **Positive:**

- Estende a tutti gli agricoltori ed i terreni la possibilità di ricevere un sostegno al reddito;
- Riduce le differenze derivanti dai titoli storici tra aree geografiche e tra aziende, risalenti in alcuni casi alla situazione della seconda metà degli anni'80.

- **Negative:**

- Riaccoppia il sostegno a requisiti tecnico-gestionali (greening) o strutturali (primi ettari) limitando la libertà di impresa
- Rinazionalizza le scelte con potenziali (s)vantaggi concorrenziali

Flessibile

Gli Stati membri sono chiamati a numerose scelte sul regolamento dei pagamenti diretti (entro il 1 agosto 2014):

- Definizione di **Agricoltore attivo**
- **Soglia minima pagamenti** (100-400 euro; 0,5-1,0 ettari)
- Quali **componenti** degli aiuti attivare e con quali **percentuali** del massimale nazionale
- **Regionalizzazione** (SI/NO) e scelta regioni omogenee
- **Convergenza interna**: modalità, tempi e limiti
- **Criteri di assegnazione dei titoli**
- Gestione della riserva nazionale
- Degrassività

Tutte scelte che, assieme a quelle dei nuovi PSR, danno la possibilità di adattare la riforma alla realtà italiana/locale e quindi di tornare a fare vera politica agricola

Agricoltore attivo

- I pagamenti diretti saranno riservati agli agricoltori attivi
- Lo scopo è limitare la platea dei beneficiari della Pac, riservando i pagamenti diretti a chi svolge professionalmente l'attività agricola (**sostegno al reddito e non alla rendita fondiaria**)
- La Commissione aveva proposto inizialmente una definizione di “agricoltore attivo” complessa e non facilmente attuabile. L' Italia ha ottenuto che la **definizione di agricoltore attivo sia demandata agli Stati membri**.
- L' accordo si è chiuso con la definizione di una **lista nera** (*black list*) e con una forte delega agli Stati membri.

Agricoltore attivo: criteri di individuazione

Reg 1307 - TITOLO I - art.4 Definizioni e relative disposizioni

1. Ai fini del presente regolamento si intende per:

- a) "**agricoltore**": una persona fisica o giuridica o un gruppo di persone fisiche o giuridiche... la cui azienda è situata nell'ambito di applicazione territoriale dei trattati e che esercita un'attività agricola;
- b) "**azienda**": tutte le unità usate per attività agricole e gestite da un agricoltore, situate nel territorio di uno stesso Stato membro;

Agricoltore attivo: criteri di individuazione

c) "attività agricola":

- i) la produzione, l'allevamento o la coltivazione di prodotti agricoli, compresi la raccolta, la mungitura, l'allevamento e la custodia degli animali per fini agricoli,
- ii) il mantenimento di una superficie agricola in uno stato che la rende idonea al pascolo o alla coltivazione senza interventi preparatori che vadano oltre il ricorso ai metodi e ai macchinari agricoli ordinari, in base a criteri definiti dagli Stati membri in virtù di un quadro stabilito dalla Commissione, o
- iii) lo svolgimento di un'attività minima, definita dagli Stati membri, sulle superfici agricole mantenute naturalmente in uno stato idoneo al pascolo o alla coltivazione ;

Agricoltore attivo: criteri di individuazione

Art 4, par. 2. **Gli Stati membri:**

- a) **stabiliscono i criteri** che gli agricoltori devono soddisfare perché sia rispettato **l'obbligo di mantenere una superficie agricola in uno stato idoneo** al pascolo o alla coltivazione;
- b) **definiscono le attività minime** da svolgere sulle superfici agricole mantenute naturalmente in uno stato che le rende idonee al pascolo o alla coltivazione;
- c) **definiscono le specie arboree** che possono considerarsi coltivate **in boschi cedui a rotazione rapida** e determinano il ciclo produttivo massimo relativamente a tali specie arboree

Agricoltore attivo: criteri di individuazione

TITOLO II - art.9 - **Agricoltore in attività**

1. **Non sono concessi pagamenti diretti** a persone fisiche o giuridiche... le cui superfici agricole sono principalmente mantenute naturalmente in uno stato idoneo al pascolo o alla coltivazione e **che non svolgono su tali superfici l'attività minima** definita dagli Stati membri a norma dell'articolo 4, paragrafo 2, lettera b).

2. Non sono concessi pagamenti diretti a persone fisiche o giuridiche... **che gestiscono aeroporti, servizi ferroviari, impianti idrici, servizi immobiliari, terreni sportivi e aree ricreative permanenti.**

Ove opportuno, gli Stati membri possono, in base a criteri oggettivi e non discriminatori, **decidere di aggiungere all'elenco** di cui al primo comma **altre aziende o attività non agricole analoghe** e possono successivamente decidere di ritirare tali aggiunte.

Agricoltore attivo: criteri di individuazione

TITOLO II - art.9 - **Agricoltore in attività**

Una persona o un'associazione di persone che rientrano nell'ambito di applicazione del primo o del secondo comma è tuttavia considerata "**agricoltore in attività**" **se fornisce prove verificabili**, nella forma richiesta dagli Stati membri, che dimostrino una delle seguenti situazioni:

- a) **l'importo annuo dei pagamenti diretti è almeno pari al 5% dei proventi totali ottenuti da attività non agricole** nell'anno fiscale più recente per cui sono disponibili tali prove;
- b) **le sue attività agricole non sono insignificanti**;
- c) **la sua attività principale o il suo oggetto sociale è l'esercizio di un'attività agricola.**

Agricoltore attivo: criteri di individuazione

Ai sensi del paragrafo 5 dell'articolo 9, alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati che stabiliscano:

- a) i criteri per determinare i casi in cui la superficie agricola detenuta da un agricoltore debba essere considerata principalmente superficie mantenuta naturalmente in uno stato idoneo al pascolo o alla coltivazione;
- b) i criteri per stabilire la distinzione tra entrate risultanti da attività agricole e non agricole;
- c) i criteri per stabilire gli importi dei pagamenti diretti ,in particolare nel primo anno di assegnazione di diritti all'aiuto, laddove il valore dei diritti all'aiuto non sia stato ancora fissato definitivamente, nonché nel caso dei nuovi agricoltori;
- d) i criteri che gli agricoltori devono soddisfare per dimostrare, ai fini dei paragrafi 2 e 3, che le loro attività agricole non sono insignificanti e che la loro attività principale o il loro oggetto sociale è l'esercizio di un'attività agricola.

Agricoltore attivo (2)

- Sono esclusi dai pagamenti diretti gli agricoltori che appartengono alla **lista nera (*black list*)**:
- Gli Stati membri possono **ampliare la “lista nera”** e possono escludere dai pagamenti diretti i soggetti:
 - le cui attività agricole sono una parte irrilevante delle loro attività economiche globali;
 - il cui scopo sociale non consiste nell’esercizio di attività agricola.
- La definizione di agricoltore attivo **non si applica agli agricoltori che hanno ricevuto pagamenti diretti inferiore ad un determinato importo nell’anno precedente (comunque non superiore a 5000 euro)**, a discrezione degli Stati membri.
- La definizione di “agricoltore attivo” è complessa e può essere più o meno larga. Sicuramente esclusi i soggetti appartenenti alla *black list*, potrebbero essere esclusi tutti gli enti pubblici (es. Università, Comuni, ex-*lpab*).
- **I soggetti esclusi potrebbero aggirare la norma** con la trasformazione della natura giuridica da una ditta individuale ad una società agricola oppure trasformando in affitto le relazioni con i contoterzisti.

Agricoltore attivo (3)

La definizione di agricoltore attivo è una scelta impegnativa. Vi sono due grandi **alternative**:

- Una **selettività forte**, destinando i pagamenti diretti solamente a chi svolge principalmente attività agricola:
 - **IAP** (Imprenditore Agricolo Professionale) e **CD** (Coltivatore Diretto), che prevede **l'iscrizione all'Inps**, così come richiesto dalle Organizzazioni agricole in un accordo a novembre 2011;
- Una **selettività debole**:
 - iscrizione alla **CCIAA e/o all'INPS**.
 - utilizzare la **deroga dei 5.000 euro** o lasciarla solo per la montagna;
 - utilizzare il metodo iniziale proposto dalla Commissione (pagamenti diretti <5% dei proventi totali ottenuti da attività non agricole).

Gli effetti saranno comunque più o meno forti in termini di numero di beneficiari ma limitati in termini di superfici e pagamenti

Soglia minima e regime semplificato

Escludere la possibilità di ottenere pagamenti inferiori a una **soglia** fisica (0,5-1 ha) o monetaria (400 euro) **riduce di molto la platea dei beneficiari** (30% di aziende ha meno di 1 ettaro) ma ha anch'essa **effetti limitati** in termini di **superfici** (2% della SAU) e **pagamenti** (meno del 2%)

L'applicazione del **regime semplificato** non cambia molto in termini di budget ma **semplifica molto il lavoro degli organismi pagatori** e riduce gli oneri di controllo (tra 1 e 5 ha ci sono il **42% delle aziende** e il **12% della SAU**).

Il **regime «normale»** sarebbe applicabile a circa **430.000 aziende** ma a circa **11 milioni di ettari** potenzialmente «eligibili», cioè abbinabili ai diritti.

Il menù dei pagamenti

Pagamenti	Opzione per gli Stati membri	Distribuzione fondi	Condizioni
Pagamento di base	obbligatorio	max 70%	Condizionalità base
Pagamento redistributivo	facoltativo	max 30%	Al max. per i primi 30 ettari
Pagamento ecologico (<i>greening</i>)	obbligatorio	30%	Pratiche agricole benefiche per il clima e l'ambiente
Pagamento per le zone con vincoli naturali	facoltativo	max 5%	Localizzazione in aree con vincoli naturali
Pagamento per i giovani agricoltori	obbligatorio	max 2%	Età < 40
Pagamento accoppiato	facoltativo	max 15%	Specifiche produzioni, escluso tabacco e patate.
Pagamento dei piccoli agricoltori	facoltativo	max 10%	Piccolo agricoltore

Decisioni complesse

	Componenti dei pagamenti diretti	Opzioni SM	Scelta		Ipotesi massimale		SAU ammissibile (stima)	Pagamenti diretti	
			min	max	min	max		min	max
		%	%	%	mln euro	mln euro	000 ettari	euro/ha	euro/ha
1)	Pagamento base	max 70	69,9	18	2.589	667	12.000	216	56
2)	Pagamento redistributivo	max 30	0	30	0	1.111	8.500	0	131
3)	Pagamento ecologico	30	30	30	1.111	1.111	12.000	93	93
4)	Pagamento zone vincoli naturali	max 5	0	5	0	185	0		
5)	Pagamento giovani agricoltori	max 2	0,1	2	4	74	935	4	79
6)	Pagamento accoppiato	max 15	0	15	0	556			
7)	Pagamento piccoli agricoltori	max 10	10	10	370	370	1.350		270
			100	100	3.704		12.000		308

Gli stati devono decidere quali componenti dei pagamenti attivare e con quali percentuali con possibilità quasi infinite

Decisioni complesse

Si possono fare 6 diverse ipotesi ispirate a differenti obiettivi di politica agraria

SCELTA	SOSTEGNO INDIFFEREN- ZIATO	SCELTA PRODUTTIVI- STICA	REDISTRIBU- ZIONE MASSIMA	BENI PUBBLICI	TARGETTIZZ. MASSIMA	CONDIVISIO NE POLITICA
BUDGET	3.704.337	3.704.337	3.704.337	3.704.337	3.704.337	3.704.337
Pagamento base + giovani %	70%	55%	40%	65%	20%	50%
Greening %	30%	30%	30%	30%	30%	30%
Redistributivo %	0%	0%	30%	0%	30%	5%
Zone vincoli naturali %	0%	0%	0%	5%	5%	0%
Accoppiati %	0%	15%	0%	0%	15%	15%
Pagamento base + giovani	2.593.036	2.037.385	1.481.735	2.407.819	740.867	1.852.169
Greening	1.111.301	1.111.301	1.111.301	1.111.301	1.111.301	1.111.301
Redistributivo	0	0	1.111.301	0	1.111.301	185.217
Zone vincoli naturali	0	0	0	185.217	185.217	0
Accoppiati	0	555.651	0	0	555.651	555.651

Decisioni complesse

Attualmente l'orientamento prevalente sembra quello di non attuare solo il pagamento per le zone con vincoli naturali (lasciato al II pilastro) e massimizzare il budget per i premi accoppiati al 15% per compensare i settori più colpiti

BUDGET ITALIA (000 EURO)	SCELTA	2015	2016	2017	2018	2019
TOTALE		3.902.039	3.850.805	3.799.540	3.751.937	3.704.337
PREMIO BASE + GIOVANI	49%+1%	1.951.020	1.925.403	1.899.770	1.875.969	1.852.169
PREMIO GREENING	30%	1.170.612	1.155.242	1.139.862	1.125.581	1.111.301
PREMIO REDISTRIBUTIVO	5%	195.102	192.540	189.977	187.597	185.217
PREMI ACCOPPIATI	15%	585.306	577.621	569.931	562.791	555.651
PREMI MEDI/ETTARO ITALIA						
TOTALE		353,66	349,02	344,37	340,05	335,74
50% PREMIO BASE + GIOVANI		174,86	172,56	170,27	168,13	166,00
30% PREMIO GREENING		104,92	103,54	102,16	100,88	99,60
5% PREMIO REDISTRIBUTIVO	10 ettari	38,18	37,68	37,18	36,72	36,25

Regionalizzazione e convergenza

- Il **pagamento di base** (ma anche greening e primi ettari) è soggetto alla regionalizzazione e alla convergenza.
- **Regionalizzazione**
 - Il budget nazionale può essere suddiviso a livello «regionale».
 - Gli SM definiscono le «regioni» secondo criteri oggettivi e non discriminatori: potrebbero essere regioni **amministrative** ma anche «macroaree» con caratteristiche agronomiche e socio-economiche e potenziale agricolo simile oppure nessuna suddivisione
- **Convergenza interna**
 - avvicinare gli aiuti per ettaro a livello «regionale» o nazionale
 - Processo per avvicinare progressivamente il valore dei pagamenti diretti tra agricoltori all'interno di una stessa «regione» o stato.

Quale scelta?

Regionalizzazione regionale?

- Le grandi differenze tra le Regioni devono essere superate:
 - 55 euro/ha in Valle d'Aosta - 542 euro/ha in Lombardia.

Non piace ma ha forti probabilità di essere attuata, magari con criteri diversi dalla percentuale dei PD attuali

Regionalizzazione nazionale?

- Gli spostamenti di risorse tra Regioni sarebbero troppo elevate:
 - - 212 milioni di euro per la Lombardia;
 - + 197 milioni di euro per la Sardegna.

Sarebbe una soluzione troppo drastica, soprattutto in prospettiva post 2020


Quale regionalizzazione?

In conferenza Stato-Regioni accordo preliminare su area unica nazionale, connessa alla scelta del tipo di convergenza parziale

Situazione per regioni amministrative

	Pagamenti diretti 2013 - 000 euro	Numero aziende Cens.2010	Superficie agricola utilizzata	Numero di giornate di lavoro	ULA 2007-2010	Valore prod agricola 2009-11	VA Branchia 2009-11	PD 2013 /HA SAU
Italia	4.121.600	1.620.884	12.856.048	250.806.040	1.221.900	40.426.638	24.900.184	320,60
Lombardia	535.345	54.333	986.826	19.261.486	121.875	5.974.800	2.863.932	542,49
Piemonte	8,6%	4,1%	7,9%	7,5%	8,1%	7,4%	6,3%	350,21
Valle d'Aosta	0,1%	0,2%	0,4%	0,3%	0,2%	0,1%	0,2%	54,84
Liguria	0,3%	1,2%	0,3%	1,9%	1,6%	1,5%	1,8%	241,12
Lombardia	13,0%	3,4%	7,7%	7,7%	10,0%	14,8%	11,5%	542,49
Trentino Alto Adige	0,6%	2,3%	2,9%	4,8%	2,9%	2,8%	4,2%	61,34
Veneto	9,9%	7,4%	6,3%	7,8%	7,8%	10,6%	8,8%	502,76
Friuli-Venezia Giulia	1,8%	1,4%	1,7%	1,7%	1,9%	1,8%	1,4%	344,81
Emilia-Romagna	8,2%	4,5%	8,3%	7,7%	8,9%	12,3%	10,7%	319,48
Toscana	4,0%	4,5%	5,9%	5,7%	4,9%	5,1%	6,8%	220,34
Umbria	2,4%	2,2%	2,5%	1,7%	1,4%	1,6%	1,5%	299,45
Marche	3,7%	2,8%	3,7%	2,4%	2,6%	2,2%	1,8%	322,61
Lazio	4,3%	6,1%	5,0%	5,4%	5,3%	5,2%	5,7%	276,45
Abruzzo	1,7%	4,1%	3,5%	3,0%	3,1%	2,4%	2,2%	152,17
Molise	1,2%	1,6%	1,5%	1,2%	1,1%	0,8%	0,8%	255,74
Campania	4,6%	8,4%	4,3%	7,8%	7,9%	7,1%	8,5%	347,94
Puglia	13,3%	16,8%	10,0%	11,3%	9,9%	7,1%	7,8%	425,35
Basilicata	2,9%	3,2%	4,0%	2,3%	1,9%	1,5%	1,9%	227,79
Calabria	7,0%	8,5%	4,3%	6,3%	7,3%	4,1%	4,5%	527,67
Sicilia	8,5%	13,6%	10,8%	8,7%	9,3%	8,2%	10,2%	253,18
Sardegna	3,9%	3,8%	9,0%	5,1%	3,8%	3,3%	3,4%	140,89

Flat rate nazionale: chi perde e chi guadagna



La situazione in Lombardia

	Italia	Lombardia	% Lombardia	Budget Reg
Pagamenti diretti 2013 - 000 euro	4.121.600	535.345	13,0%	481.148
Numero aziende - Cens.2010	1.620.884	54.333	3,4%	124.172
Superficie agricola utilizzata - Cens.2010	12.856.048	986.826	7,7%	284.344
Numero di giornate di lavoro - Cens.2010	250.806.040	19.261.486	7,7%	284.487
ULA 2007-2010 - Istat-Inea	1.221.900	121.875	10,0%	369.479
Produzione standard - 000 euro - Cens.2010	49.460.330	7.388.131	14,9%	553.335
Valore Prod agricola 2009-11 - Istat-DEMM	40.426.638	5.974.800	14,8%	547.477
Valore Prod Branca 2009-11 - Istat-DEMM	46.864.858	6.623.789	14,1%	523.564
VA Branca 2009-11 - Istat-DEMM	24.900.184	2.863.932	11,5%	426.060

L'opzione in discussione

Una prima bozza di **accordo in conferenza stato-regioni** prevede che non si scelga di regionalizzare il budget né per regione amministrativa né per regioni omogenee ma che **l'Italia sia considerata regione unica**.

Di conseguenza gli importi saranno stabiliti a livello unico nazionale (cosiddetto **flat rate**).

In questo modo si evita di perdere risorse qualora una regione non raggiunga il budget assegnato.

Questa **scelta**, penalizzante per le regioni con pagamenti unitari più elevati, è **temperata dalla scelta relativa alla convergenza**.

Salvo colpi di scena questa opzione dovrebbe essere confermata.

La convergenza degli aiuti

Si può scegliere fra **tre metodi per calcolare il pagamento di base**:

- 1. Convergenza totale al 2015:** valore uniforme dei titoli già dal 2015 (a livello regionale o nazionale).
- 2. Convergenza totale al 2019:** lo Stato membro stabilisce il valore unitario iniziale al 2015 e finale al 2019 e determina gli step annuali di convergenza. Al termine del periodo di convergenza (2019) tutti gli agricoltori avranno titoli di pari valore, quindi un pagamento uniforme al 2019.
- 3. Convergenza parziale al 2019 o modello “irlandese”:** lo Stato membro stabilisce il valore unitario iniziale al 2015 e determina gli step annuali di convergenza, senza raggiungere lo stesso valore dei titoli nel 2019.

Convergenza parziale al 2019

- ❖ Gli agricoltori che ricevono meno del 90% della media regionale o nazionale otterranno un aumento graduale, pari ad un terzo della differenza tra il loro valore unitario iniziale e il 90% del valore dell'unità nazionale o regionale nel 2019.
 - Gli Stati membri possono aumentare la percentuale oltre il 90% ma non oltre il 100%.
- ❖ Gli Stati membri dovranno garantire che all'anno di domanda 2019 nessun titolo avrà un valore unitario più basso del 60% del valore medio nazionale/regionale al 2019.
- ❖ Gli Stati membri potranno disporre che nessun titolo potrà diminuire di oltre il 30% rispetto al suo valore unitario iniziale.
- ❖ Se il raggiungimento del vincolo del 60% comporta una perdita superiore al 30% la soglia del 60% viene abbassata di conseguenza (vince il rispetto della soglia massima di perdita rispetto alla soglia di un aiuto minimo).

Assegnazione dei titoli

TITOLO III - REGIME DI PAGAMENTO DI BASE E PAGAMENTI CONNESSI

CAPO 1 -Regime di pagamento di base

Sezione 1 - Istituzione del regime di pagamento di base

Articolo 21 **Diritti all'aiuto**

1. Il sostegno nell'ambito del regime di pagamento di base **è corrisposto agli agricoltori:**
 - a) che ottengono diritti all'aiuto mediante la **prima assegnazione** a norma dell'articolo 24, dalla **riserva nazionale** o per **trasferimento** a norma dell'articolo 34; o
 - b) omissis
2. **I diritti all'aiuto ottenuti** nell'ambito del **regime di pagamento unico** a norma del regolamento (CE) n. 1782/2003 e del regolamento (CE) n. 73/2009 **scadono il 31 dicembre 2014.**

Assegnazione dei titoli

Articolo 24 **Prima assegnazione di diritti all'aiuto**

1. I diritti all'aiuto sono assegnati agli agricoltori aventi diritto all'assegnazione di pagamenti diretti a norma dell'articolo 9 del presente regolamento, a condizione che:

- a) presentino **domanda di assegnazione di diritti all'aiuto nell'ambito del regime di pagamento di base entro la data di scadenza** per la presentazione delle domande, salvo in caso di forza maggiore o di circostanze eccezionali; e
- b) **avessero diritto a percepire pagamenti**, ... in relazione a una domanda di aiuto per pagamenti diretti, ... conformemente al regolamento (CE) n. 73/2009 **per il 2013**.
- c) Gli Stati membri **possono assegnare diritti all'aiuto** agli agricoltori che
 - i) negli Stati membri che applicano il regime di pagamento unico:
 - **producevano ortofrutticoli, patate da consumo, patate da seme o piante ornamentali** su una superficie minima espressa in ettari, ove lo Stato membro interessato decida di adottare tale requisito, o
 - **coltivavano vigneti**;

Calcolo del valore iniziale dei titoli

Art.26 - **negli Stati membri che decidono di mantenerli differenziati** è stabilito conformemente a uno dei seguenti metodi:

- ai sensi del **paragrafo 2 dell'articolo 26**: **una percentuale fissa** dei **pagamenti** percepiti dall'agricoltore per il **2014** nell'ambito del regime di pagamento unico... è **divisa per il numero di diritti** all'aiuto assegnatigli nel **2015**, esclusi quelli assegnati dalla riserva nazionale o dalle riserve regionali nel 2015.

La **percentuale fissa** è calcolata **dividendo il massimale nazionale del regime di pagamento di base per l'anno 2015**, dopo aver applicato la riduzione lineare per la costituzione della riserva nazionale, **per l'importo dei pagamenti per il 2014** nell'ambito del regime di pagamento unico nello Stato membro;

Massimale naz. 2015= **3.902.039.000 x 48,5% base= 1.892.488.915**

Se budget 2014= **3.953.394.000= base 47,9%**

Calcolo del valore iniziale dei titoli

- ai sensi del **paragrafo 3 dell'articolo 26**: una **percentuale fissa del valore dei diritti, compresi i diritti speciali, detenuti dall'agricoltore** alla data di presentazione della **domanda per il 2014** è divisa per il numero di diritti all'aiuto assegnatigli nel 2015, esclusi quelli assegnati dalla riserva nazionale o dalle riserve regionali nel 2015.

La percentuale fissa del valore dei diritti, compresi i diritti speciali, è calcolata dividendo il massimale nazionale o regionale del regime di pagamento di base per l'anno 2015, dopo aver applicato la riduzione lineare per la costituzione della riserva nazionale per il valore complessivo di tutti i diritti, compresi i diritti speciali, nello Stato membro interessato per il 2014 nell'ambito del regime di pagamento unico.

Ai fini del paragrafo 3 dell'articolo 26, un agricoltore è considerato detentore di diritti all'aiuto alla data di presentazione della domanda per il 2014 se gli sono stati assegnati o definitivamente trasferiti diritti all'aiuto entro tale data.

Riassumendo ...

- ❖ Il valore unitario iniziale dei titoli può essere calcolato in due modi:
 - a partire dai pagamenti percepiti dall'agricoltore per il 2014;
 - a partire dal valore dei titoli detenuti dall'agricoltore al 15.05.2014, compresi i titoli speciali;
- ❖ Nel caso in cui si utilizzi la prima modalità: nei pagamenti ricevuti rientrano i pagamenti supplementari dell'art. 68 (ad eccezione dei premi per le assicurazioni), purché i settori pertinenti non ricevano il nuovo sostegno accoppiato della Pac 2014-2020.
 - se in un settore il nuovo pagamento facoltativo 2014-2020 è inferiore a quello del 2014, gli SM possono tenerne conto nel calcolo dei pagamenti ricevuti.
- ❖ Nel caso in cui si utilizzi la seconda modalità: un agricoltore è considerato detentore dei titoli all'aiuto al 15.5.2014, se i titoli sono assegnati o trasferiti definitivamente entro tale data; quindi i titoli presi in affitto non sono validi ai fini del calcolo.

Nel breve termine

ANNI	DESCRIZIONE
2013	<p>Gli agricoltori ottengono l'assegnazione dei <i>nuovi titoli</i>, se hanno presentato una domanda di aiuto nel 2013.</p>
2014	<p>Il trascinamento dei titoli storici tiene conto dei <i>pagamenti ricevuti</i> o del <i>valore dei titoli detenuti</i> dall'agricoltore per il 2014.</p> <p>Nel 2014, quindi, l'agricoltore deve prestare molta attenzione all'affitto dei titoli.</p>
2015	<p>I <i>nuovi titoli</i> saranno assegnati agli agricoltori sulla base delle superfici agricole dichiarate nella <i>Domanda Unica 2015</i>.</p> <p>Nel 2015, quindi, l'agricoltore deve prestare molta attenzione all'affitto dei terreni.</p>

L'impiego dei titoli

- L'agricoltore cui è assegnato un titolo può richiedere annualmente il pagamento dell'importo, ma il titolo deve essere abbinato ad un "ettaro ammissibile".
- Per ettaro ammissibile si intende:
 - Qualunque superficie agricola investita a:
 - seminativi;
 - colture permanenti legnose (frutteti, vigneti, oliveti, ecc.)
 - prati e pascoli permanenti;
 - riposo
 - destinata a fini ambientali nell'ambito dei regolamenti sullo SR
- Dichiarazione degli ettari ammissibili:
 - annualmente attraverso la Domanda Unica.

L'impiego dei titoli sui pascoli

Ammissibilità dei pascoli permanenti Oggi: Reg. 1120/2009

AGEA ha istituito di un **Registro storico dei pascoli**, costituito sulla base delle superfici dichiarate a pascolo nelle domande di aiuto per superfici. Qualora una particella presente nel Sistema Integrato di Gestione e Controllo (SIGC), classificata come “bosco” , in tutto o in parte, sia dichiarata con uso del suolo a pascolo magro con tare nella Domanda di pagamento unica, è necessario riscontrarne la presenza nel Registro storico dei pascoli.

Per il pagamento dei titoli ordinari, abbinati al pascolo “magro” deve essere soddisfatta almeno una delle seguenti condizioni:

1. **pascolamento dei propri animali**: indicazione codice allevamento registrato in BDN;
2. **sfalcio**:
 - a) **autoconsumo del foraggio** (presenza codice allevamento in BDN o di altri tipi di allevamento non registrati in BDN ;
 - b) **vendita del foraggio** (presenza fatture di vendita);

L'impiego dei titoli sui pascoli

Ammissibilità dei pascoli permanenti dal 2015: Reg. (UE) n. 1307/2013

"prato permanente e pascolo permanente": terreno utilizzato per la coltivazione di erba o di altre piante erbacee da foraggio, naturali (spontanee) o coltivate (seminate), e non compreso nell'avvicendamento delle colture dell'azienda da cinque anni o più; può comprendere altre specie, segnatamente arbustive e/o arboree, che possono essere utilizzate per il pascolo purché l'erba e le altre piante erbacee da foraggio restino predominanti, nonché, ove gli Stati membri decidano in tal senso, **terreno pascolabile che rientra nell'ambito delle prassi locali consolidate**, qualora nelle superfici di pascolo non siano tradizionalmente predominanti erba e altre piante erbacee da foraggio.

Qualora si adotti tale decisione, è possibile applicare un **coefficiente di riduzione per convertire le superfici interessate in "ettari ammissibili"**. L'area determinata sarà la superficie misurata dopo l'applicazione del coefficiente di riduzione.

Inoltre si può decidere di applicare uno o più coefficienti di riduzione agli ettari ammissibili costituiti da prato permanente situato in zone con condizioni climatiche difficili, (altitudine e altri vincoli naturali: cattiva qualità, pendenza e l'approvvigionamento idrico dei terreni).

Tale **riduzione non può superare l'85% del numero di diritti** corrispondenti agli ettari ammissibili coperti da questo tipo di pascoli.

Alcuni esempi

Gli **effetti congiunti di**:

- definizione di **agricoltore attivo**,
- Individuazione delle **componenti** da attivare e delle relative percentuali,
- **regionalizzazione** del budget degli aiuti su base nazionale/regionale,
- scelta della **convergenza parziale** al 2019,
- individuazione delle **superfici ammissibili**,
- determinazione del **limite minimo di pagamento**,
- calcolo del **rapporto tra premio base 2015 e pagamenti 2014**

Possono portare a effetti molto diversi per le aziende.

Di seguito sono riportati alcuni esempi di **effetti su aziende lombarde** con:

- Premio base + giovani 50%; greening 30%, redistributivo 5% e max. 10 ha;
- Regionalizzazione nazionale e convergenza parziale al 2019;
- Limite minimo pagamenti 400 euro
- Rapporto PB 2015/PD 2014= 47,4%

Alcuni esempi

Stimando il **Premio base 2019 pari a 166 euro/ettaro** e tenendo conto che si avrà una riduzione di budget il **premio base 2015** sarebbe pari a **174,86 euro/ha**


Le soglie per l'applicazione della convergenza parziale degli aiuti sarebbero:

Modalità convergenza	Premio medio 2013	Premio base 2015	Premio base 2019	PB+Greening 2019
Perdita massima 30% «Stop loss»	$\geq 480,55$	$\geq 237,15$	$> 166,00$	$\geq 265,62$
$>$ Media 2019 Convergenza totale	$< 480,55$ $> 336,39$	$< 237,15$ $> 166,00$	166,00	265,62
Tra 90% e 100% della media 2019	$< 336,38$ $> 302,74$	$< 166,00$ $> 149,40$	$< 166,00$ $> 149,40$	$< 265,62$ $> 239,06$
Tra 60% e 90% della media 2019	$< 302,74$ $\geq 193,08$	$< 149,40$ $> 95,28$	$< 149,40$ $> 113,38$	$< 239,06$ $> 181,41$
$< 60%$ della media 2019	> 0 $< 193,08$	> 0 $< 95,28$	99,60	159,36
Senza premi 2013	0	18,90	99,60	159,36

Esempi: bovini da latte

BOVINI DA LATTE CONVERGENZA PARZIALE


	2013	2015	2016	2017	2018	2019	Var 2019/13
SAU AMMISSIBILE	37	37	37	37	37	37	
N. TITOLI 2013	30	37	37	37	37	37	
PAGAMENTI	39.750	32.182	29.792	27.402	25.012	22.622	-43%
TITOLO MEDIO 2013	1.325						
TITOLO/SUP AMM.	1.074	870	805	741	676	611	-43%
TITOLO NAZIONALE	321	290	286	282	279	275	
PAG. BASE / HA		537					
GREENING / HA		322					
REDISTRIBUTIVO/HA		38					



Esempi: cereali azienda medio grande

CEREALI SOPRA MEDIA CONVERGENZA PARZIALE


	2013	2015	2016	2017	2018	2019	
SAU AMMISSIBILE	50	50	50	50	50	50	
N. TITOLI 2013	50	50	50	50	50	50	
PAGAMENTI	25.500	20.782	19.247	17.712	16.177	14.642	-43%
TITOLO MEDIO 2013	510						
TITOLO/SUP AMM.	510	416	385	354	324	293	-43%
TITOLO NAZIONALE	321	287					
PAG. BASE / HA		255					
GREENING / HA		153					
REDISTRIBUTIVO/HA		38					



Esempi: cereali azienda piccola

CEREALI SOPRA MEDIA CONVERGENZA TOTALE


	2013	2015	2016	2017	2018	2019	
SAU AMMISSIBILE	10	10	10	10	10	10	
N. TITOLI 2013	10	10	10	10	10	10	
PAGAMENTI	3.850	3.510	3.397	3.285	3.172	3.018	-22%
TITOLO MEDIO 2013	385						
TITOLO/SUP AMM.	385	351	340	328	317	302	-22%
TITOLO NAZIONALE	321	318	314	310	306	302	
PAG. BASE / HA		193					
GREENING / HA		120					
REDISTRIBUTIVO/HA		38					



Esempi: cereali e altri seminativi

SEMINATIVI >60% MEDIA AUMENTO MAX. 90%


	2013	2015	2016	2017	2018	2019	
SAU AMMISSIBILE	15	15	15	15	15	15	
N. TITOLI 2013	10	10	10	10	10	10	
PAGAMENTI	3.600	3.307	3.481	3.655	3.830	3.948	10%
TITOLO MEDIO 2013	360						
TITOLO/SUP AMM.	240	220	232	244	255	263	10%
TITOLO NAZIONALE	321	305	301	297	293	290	
PAG. BASE / HA		120					
GREENING / HA		75					
REDISTRIBUTIVO/HA		38					



Esempi: seminativi diversi

SEMINATIVI DIVERSI SOTTO MEDIA LIMITE 60%


	2013	2015	2016	2017	2018	2019	
SAU AMMISSIBILE	20	20	20	20	20	20	
N. TITOLI 2013	6	20	20	20	20	20	
PAGAMENTI	2.250	2.182	2.524	2.865	3.208	3.550	58%
TITOLO MEDIO 2013	375						
TITOLO/SUP AMM.	113	109	126	143	160	177	58%
TITOLO NAZIONALE	321	299	295	291	287	284	
PAG. BASE / HA		56					
GREENING / HA		34					
REDISTRIBUTIVO/HA		38					



Esempi: frutticoltura/viticultura

AZIENDA SENZA TITOLI 2013

	2013	2015	2016	2017	2018	2019
SAU AMMISSIBILE	8	8	8	8	8	8
N. TITOLI 2013	0	8	8	8	8	8
PAGAMENTI		624	860	1.097	1.334	1.572
TITOLO MEDIO 2013						
TITOLO/SUP AMM.		78	108	137	167	196
TITOLO NAZIONALE	321	328	323	319	315	311
PAG. BASE / HA		19				
GREENING / HA		11				
REDISTRIBUTIVO/HA		38				



Il regime per i piccoli agricoltori

Art.47 del regolamento

Lo Stato Membro può prevedere un pagamento per i piccoli agricoltori che sostituisce tutti gli altri pagamenti diretti.

• **3 modalità per il calcolo del pagamento per beneficiario:**

1. 25% del pagamento medio nazionale per beneficiario nel 2019;
2. **pagamento medio nazionale per ettaro moltiplicato per il numero di ettari** (massimo 5);
3. un aiuto corrispondente a tutti gli altri pagamenti diretti a cui avrebbe diritto l'agricoltore; tale somma può essere ricalcolata annualmente o una sola volta con riferimento al 2015.

Il premio per beneficiario sarà **compreso tra 500 euro e 1.250 euro**.

Se l'ammontare è inferiore a 500 euro, lo SM può decidere di arrotondarlo fino a 500 euro.

E' possibile **includere automaticamente nel regime tutti coloro che ricevono meno di 1.250 euro**, con opzione successiva per regime normale.

Stima piccoli agricoltori in Lombardia

	ELIGIBILI 2019	Numero piccoli	% Piccoli	HA AMM.	SAU/AZ.	PUA 2013	PUA 2019	PUA/HA
Totale	38.586	11.519	30%	36.619	3,18	6.486.188	8.666.951	236,68
Montagna	5.994	3.070	51%	10.460	3,41	1.215.733	2.275.187	217,52
Collina	6.471	2.933	45%	10.266	3,50	955.673	2.182.243	212,57
Pianura	26.121	5.516	21%	15.893	2,88	4.314.782	4.209.521	264,87

In Lombardia il numero di piccoli agricoltori è rilevante: sotto 1.250 euro rientrerebbe il **30% dei beneficiari**, con una superficie ammissibile pari al 4% del totale
In montagna oltre metà, in pianura solo il 21%

L'utilizzo di questa opzione ridurrebbe molto il numero di pratiche annuali e di controlli

Gli effetti complessivi in Regione Lombardia

	TOTALE LOMBARDIA	PUA/ PREMIO BASE+ GIOVANI	GREENING	REDISTRIBUTIVO	ART.68/ ACCOPPIATO 10% ITALIANO	% LOMBARDIA	MASSIMALE ITALIA LORDO
2013	494.576.547		451.432.506		40.532.188	13,0%	4.128.300.000
2014	473.622.545		432.306.412		40.432.227	13,0%	3.953.394.000
2015	486.241.162	244.491.537	146.694.922	10.760.002	58.530.585	12,5%	3.902.039.000
2016	462.722.882	231.740.304	139.044.183	10.618.723	57.762.075	12,0%	3.850.805.000
2017	439.153.263	218.989.117	131.393.470	10.477.358	56.993.100	11,6%	3.799.540.000
2018	415.648.681	206.237.930	123.742.758	10.346.091	56.279.055	11,1%	3.751.937.000
2019	392.033.183	193.486.743	116.092.046	10.103.965	55.565.055	10,6%	3.704.337.000
2020	392.033.183	193.486.743	116.092.046	10.103.965	55.565.055	10,6%	3.704.337.000
2013 * 6	2.967.459.280		2.708.595.037		243.193.128		24.769.800.000
2015-2020	2.587.832.353	1.288.432.375	773.059.425	62.410.103	340.694.925	11,4%	22.712.995.000
Var totale	-379.626.927		-584.693.133		97.501.797		-2.056.805.000
Var totale %	-12,8%		-21,6%		40,1%		-8,3%
Var 2019/13	-102.543.363		-131.749.753		15.032.867		-423.963.000
Var 2019/13%	-20,7%		-29,2%		37,1%		-10,3%

Perdita di circa **100 milioni di PUA a regime (2019)** e globale di 380 milioni nei sei anni. Questo se RL ottiene il 10% dei premi accoppiati.

Gli effetti complessivi

	BENEFICIARI	SUPERFICIE CON PREMI	PREMI SUPERFICIE	PREMIO/HA AMMISS.
2013	35.320	709.508	451.432.506	548,61
2014	35.320	709.508	432.306.412	525,36
2015	34.555	877.006	401.037.809	457,28
2016	35.842	883.167	380.645.487	431,00
2017	36.960	887.173	360.341.632	406,17
2018	37.873	889.793	340.071.275	382,19
2019	38.586	891.258	319.682.754	358,69
2020	38.586	891.258	319.682.754	358,69
Var 2019/13	9,2%	25,6%	-29,2%	-34,6%

Il numero di beneficiari e di superficie premiata aumenta per la progressiva inclusione di aziende senza PUA 2013

La perdita del 20% di premi porterebbe ad una riduzione del 4-5% del Reddito

REDDITO NETTO stimato 2013	2.456.620.056
PREMI 2013	494.576.547
PREMI 2019	392.033.183
REDDITO NETTO stimato 2019	2.354.076.693
Var Reddito Aree Ecologiche utilizzo soia	-5.856.396
Var Reddito diversificazione	-3.452.601
REDDITO NETTO effettivo 2019	2.344.767.695
Var. assoluta RN 2019/13	-111.852.361
VAR RN %	-4,6%
Incidenza premi / reddito 2013	20,1%
Incidenza premi / reddito 2013	16,7%

Gli effetti per gruppi di aziende

	AZIENDE ELIGIBILI 2019	VAR % BENEFI CIARI	VAR % SUP. PREMI	Var. assoluta PREMI 2019/2013	VAR PREMI % 2019/ 2013	Titoli superf 2013/SUP selez 2013	PUA NETTO 2013/ SUP AMM RID 2015	TITOLO MEDIO Base Greening Redistrib 2019	Var. assoluta RN 2019/13	VAR RN %	Premi / RN 2013	Premi / RN 2019
LOMBARDIA	38.586	9%	27%	-174.893.793	-35%	636,26	548,61	354,61	-184.202.791	-7,5%	20,1%	14,1%
1 - Montagna	5.994	21%	81%	3.182.746	19%	275,24	174,36	207,65	3.151.767	2,7%	14,4%	16,7%
2 - Collina	6.471	42%	90%	-3.003.030	-12%	510,03	297,47	261,12	-3.442.381	-1,1%	10,2%	9,1%
3 - Pianura	26.121	1%	18%	-175.073.509	-39%	676,37	626,76	384,71	-183.912.177	-8,1%	21,6%	14,5%

In questa parte gli effetti sono stimati senza tenere conto degli eventuali pagamenti accoppiati

A regime i beneficiari crescerebbero del 9%, la Sau premiata del 27%, i premi (base+giovani+greening+redistributivo) si ridurrebbero del 35%, il reddito scenderebbe del 7,5%

In montagna effetti positivi di trasferimento, in collina live calo, perdite significative in pianura

Gli effetti per gruppi di aziende

	AZIENDE ELIGIBILI 2019	VAR % BENEFICIARI	VAR % SUP. PREMI	Var. assoluta PREMI 2019/2013	VAR PREMI % 2019/ 2013	Titoli superf 2013/SUP selez 2013	PUA NETTO 2013/ SUP AMM RID 2015	TITOLO MEDIO Base Greening Redistrib 2019	Var. assoluta RN 2019/13	VAR RN %	Premi / RN 2013	Premi / RN 2019
Cereali senza riso	11.132	-6%	13%	-25.850.008	-31%	476,14	431,34	299,01	-29.460.430	-25,8%	73,9%	69,0%
Risicoltura	1.763	2%	7%	-38.587.917	-43%	775,97	745,70	422,31	-39.019.567	-29,9%	68,2%	55,1%
Seminativi diversi	6.376	3%	28%	-13.450.726	-28%	493,35	403,27	289,74	-14.449.899	-12,0%	39,8%	32,5%
Ortofrutticoltura	274	104%	146%	87.893	11%	410,03	194,01	216,14	34.958	0,1%	1,3%	1,5%
Viticultura	2.008	302%	689%	2.958.785	274%	358,88	47,03	176,09	2.946.463	6,2%	2,3%	8,0%
Frutticoltura	777	32%	308%	75.624	5%	516,74	207,97	218,21	38.828	0,2%	6,2%	6,5%
Olivicoltura	109	-68%	153%	-5.325	-4%	363,97	150,02	143,57	-5.767	-0,4%	8,2%	7,9%
Arboree miste	906	115%	306%	626.636	53%	436,29	122,43	187,10	511.649	0,4%	1,0%	1,6%
Bovini da latte	6.390	3%	25%	-70.570.650	-41%	816,28	752,27	445,57	-72.079.635	-5,8%	13,9%	8,7%
Bovini da carne	1.283	8%	34%	-8.620.929	-41%	1.013,49	1.170,73	691,58	-8.680.834	-41,6%	100,8%	101,9%
Bovini misti	45	2%	-1%	-151.933	-31%	432,89	475,94	327,28	-157.164	-8,9%	27,4%	20,7%
Altri erbivori	2.599	45%	182%	2.151.291	35%	356,29	150,91	204,32	2.129.482	8,9%	25,3%	31,5%
Granivori	1.215	5%	17%	-4.110.066	-29%	448,27	388,46	275,53	-5.027.618	-1,8%	5,1%	3,7%
Policoltura	1.478	18%	56%	-1.686.677	-21%	478,90	332,20	261,60	-1.889.433	-3,7%	15,6%	12,8%
Poliallevamento	342	20%	16%	-5.241.738	-43%	751,27	727,04	417,95	-5.485.175	-7,6%	17,0%	10,6%
Seminativi-allev.	1.002	6%	15%	-9.096.391	-41%	832,89	800,65	473,59	-9.399.420	-18,7%	44,4%	32,3%
Permanenti-allev.	847	24%	17%	-3.427.659	-30%	449,54	396,81	277,09	-4.215.225	-4,1%	11,0%	8,0%
Non classificabili	40	3%	83%	5.998	5%	402,45	221,13	232,84	5.998	4,6%	86,3%	86,9%

Gli effetti per gruppi di aziende

EFFETTI PER DIMENSIONE ECONOMICA												
	AZIENDE ELIGIBILI 2019	VAR % BENEFICI CIARI	VAR % SUP. PREMI	Var. assoluta PREMI 2019/2013	VAR PREMI % 2019/ 2013	Titoli superf 2013/SUP selez 2013	PUA NETTO 2013/ SUP AMM RID 2015	TITOLO MEDIO Base Greening Redistrib 2019	Var. assoluta RN 2019/13	VAR RN %	Premi / RN 2013	Premi / RN 2019
A=<1 UDE	904	-54%	141%	-260.382	-14%	497,96	213,72	184,02	-262.546	-17,2%	122,7%	127,6%
B=1-2	2.381	-17%	109%	-298.744	-12%	451,25	228,28	200,56	-307.252	-6,0%	48,2%	45,1%
C=2-4	4.787	19%	79%	-101.737	-2%	424,79	247,69	242,88	-110.637	-0,9%	41,3%	40,8%
D=4-6	3.361	19%	63%	-375.347	-7%	437,40	278,86	259,34	-389.147	-2,9%	39,6%	37,9%
E=6-8	2.528	23%	50%	-633.956	-11%	460,10	314,47	278,73	-643.981	-4,9%	42,7%	39,8%
F=8-12	3.808	24%	41%	-1.691.984	-15%	450,88	328,92	279,73	-1.765.677	-6,4%	40,9%	37,1%
G=12-16	2.642	20%	34%	-2.416.777	-21%	476,39	368,82	291,00	-2.610.261	-9,6%	41,9%	36,6%
H=16-24	3.260	16%	34%	-4.839.030	-24%	494,98	388,47	294,18	-5.460.129	-10,8%	39,6%	33,6%
I=24-40	3.560	15%	26%	-9.807.998	-28%	507,38	426,33	305,23	-10.860.876	-12,4%	39,3%	32,2%
J=40-70	3.379	12%	21%	-17.949.025	-33%	558,06	490,74	328,87	-19.284.692	-11,8%	33,3%	25,3%
K=70-100	1.986	9%	20%	-16.332.923	-37%	620,60	557,06	351,57	-17.159.920	-10,5%	27,0%	19,1%
L=100-200	3.125	7%	21%	-40.534.712	-39%	698,84	628,47	381,72	-42.166.840	-8,3%	20,4%	13,5%
M>200	2.824	7%	22%	-79.657.054	-41%	773,63	718,96	424,93	-83.186.708	-6,0%	14,1%	8,8%

Gli effetti per gruppi di aziende

	Aziende SIARL	VAR % BENEFICIARI	VAR % SUP. PREMI	Var. assoluta PREMI 2019/2013	VAR PREMI % 2019/2013	PUA NETTO 2013/SUP SELEZ 2013	TITOLO MEDIO Base Greening Redistrib 2015	TITOLO MEDIO Base Greening Redistrib 2019	Var. assoluta RN 2019/13	VAR RN %	Premi / RN 2013	Premi / RN 2019
RIDUZIONE LIMITE 30%	11.067	0%	9%	-162.424.654	-44%	957,44	705,34	495,79	-166.094.180	-11,2%	25,1%	15,9%
RIDUZIONE <30%	10.761	0%	9%	-25.044.529	-30%	435,42	328,93	278,78	-28.718.674	-7,1%	20,7%	15,6%
SENZA VARIAZIONI	2.019	0%	16%	-2.257.251	-17%	371,07	266,93	266,11	-2.894.789	-4,4%	19,9%	17,3%
> 60% AUMENTO 1/3	3.925	0%	36%	-1.594.370	-10%	345,52	217,38	229,77	-2.243.262	-2,1%	15,4%	14,2%
SOTTO 60% MINIMO 60%	4.516	0%	84%	5.912.018	66%	191,75	96,87	173,35	5.688.417	4,6%	7,2%	11,4%
NO PAC PRIMA	6.320			12.786.282		0,00	37,77	176,74	12.330.987	5,4%	0,0%	5,3%
NO PAC DOPO	3.032	-100%	34%	-2.271.290	-100%	1.081,17	72,18	0,00	-2.271.290	-22,2%	22,2%	0,0%
NON PAC Prima e Dopo	6.484			0		0,00	0,00	0,00	0	0,0%	0,0%	0,0%

La convergenza parziale riguarderebbe 11 mila aziende con stop loss, altre 10.700 con riduzioni <30%, circa 6.000 aziende vedrebbero ridursi i premi nel 2015 ma avrebbero un incremento nel 2019; 4.500 aziende avrebbero un aumento, 6.300 prima escluse avrebbero titolo e 3.000 attualmente incluse verrebbero escluse dal regime.

Gli effetti per gruppi di aziende

EFFETTI GREENING											
	AZIENDE ELIGIBILI 2019	VAR % BENEFI CIARI	VAR % SUP. PREMI	VAR PREMI % 2019/ 2013	Titoli superf 2013/SUP selez 2013	PUA NETTO 2013/ SUP AMM RID 2015	TITOLO MEDIO Base Greening Redistrib 2019	Var. assoluta RN 2019/13	VAR RN %	Premi / RN 2013	Premi / RN 2019
<10 ha seminativi	22.050	13%	86%	-3%	397,13	248,05	241,77	-1.175.939	-0,3%	11,9%	11,6%
Az.biologiche	409	20%	20%	-38%	637,96	558,01	346,33	-4.960.214	-10,1%	26,6%	18,4%
100% riso	362	6%	10%	-43%	848,14	795,10	456,09	-7.978.453	-31,2%	73,2%	61,1%
>75% forag.avv.+SA	3.356	5%	33%	-40%	868,86	751,52	451,63	-36.067.592	-6,1%	15,2%	9,7%
>75% foraggiere+riso	816	1%	4%	-44%	801,92	798,98	448,85	-20.377.615	-26,4%	60,1%	45,9%
>75% foraggiere+riso resto>30	13	0%	2%	-45%	759,54	761,60	422,38	-1.195.333	-28,4%	59,1%	45,8%
>75% foravv+SA+leguminose	149	4%	13%	-35%	538,24	577,31	374,98	-898.898	-8,4%	23,0%	16,3%
15-30 ha diversificata	4.628	3%	20%	-34%	589,97	530,94	351,70	-16.214.855	-8,0%	22,4%	16,2%
15-30 ha 2+ colture 1a>75%	1.226	4%	14%	-33%	548,65	518,81	349,81	-4.509.048	-7,7%	19,7%	14,4%
15-30 ha monocoltura	727	17%	28%	-28%	548,90	495,71	356,49	-2.367.037	-6,5%	16,5%	12,7%
>30 ha 3+colture diversificata	3.540	2%	14%	-40%	638,06	606,17	366,25	-67.197.343	-9,4%	22,6%	15,0%
>30 ha 3+colture 1a>75%	485	2%	12%	-36%	538,28	521,22	333,49	-9.531.699	-7,4%	17,4%	12,1%
>30 ha 2 colture	634	7%	19%	-35%	597,35	533,38	344,49	-8.973.274	-7,6%	18,2%	12,7%
>30 ha monocoltura	190	19%	28%	-32%	563,78	524,07	354,78	-2.662.802	-6,1%	13,8%	10,0%

Il greening

- Il regolamento parla di “**pagamento per le pratiche agricole benefiche per il clima e l’ambiente**”.
- Gli **agricoltori** che hanno diritto al pagamento di base sono **tenuti a rispettare** su tutti gli ettari ammissibili i seguenti **impegni ambientali**, fissati per tutte l’ Ue:

A. pratiche agricole benefiche

1. **Diversificazione colturale**
2. **Mantenimento prati permanenti**
3. **Aree a valenza ambientale**

B. pratiche equivalenti

- Gli agricoltori biologici hanno diritto automaticamente al pagamento ecologico sulle superfici a produzione biologica.

La diversificazione

- **Interessa solo le superfici a seminativo**
 - fino a 10 ettari a seminativo, nessun obbligo di diversificazione;
 - da 10 a 30 ha di seminativo: obbligo di **due colture**, con la coltura principale che copre al massimo il 75%;
 - oltre i 30 ha di seminativo: obbligo di **tre colture**, con la coltura principale che copre al massimo il 75% e le due principali al massimo il 95%.

Superficie aziendale a seminativo	Colture	Dimensione minima
fino a 10 ettari	esenzione	-
da 10 a 30 ettari	min. 2	nessuna delle colture deve coprire più del 75% della superficie a seminativo
maggiore di 30 ettari	min. 3	la coltura principale copre al massimo il 75% della superficie a seminativo; le due colture principali al massimo il 95%.

Eccezioni all'obbligo di diversificazione

- Sono **escluse dall'obbligo** le aziende in cui:
 - le superfici interamente investite a colture sommerse per una parte significativa dell'anno (**riso**);
 - i seminativi investiti per **più del 75% a foraggio e/o a riposo**, a condizione che i seminativi non coperti da questi usi non superino i 30 ettari;
 - le superfici agricole investite complessivamente per **più del 75% a: prato permanente, foraggiere avvicendate, colture sommerse (riso)**, a condizione che i seminativi non coperti da questi usi non superino i 30 ettari;
 - i seminativi interamente coltivati nell'anno precedente con una coltura diversa, se tali seminativi non sono stati dichiarati per più del 50% nella stessa domanda di aiuti nell'anno precedente;

Eccezioni all'obbligo di diversificazione (2)

- Le aziende con superfici a foraggio o riposo per oltre il 75% a seminativi non applicano i limiti massimi;
 - in altre parole, **un'azienda con il 100% di superfici a foraggio o a riposo rispetta il *greening***;
 - se non è il 100%, sui seminativi rimanenti, la coltura principale non occupa più del 75% di tali seminativi.
- Per “**coltura**” si intende:
 - una coltura è diversa se appartiene ad un genere diverso nella **classificazione botanica delle colture**;
 - es. grano duro e grano tenero non sono diversi (genere Triticum);
 - es. grano (genere Triticum) e orzo (genere Hordeum) sono diversi.
 - È diversa se appartiene alle specie brassicacee, solanacee e cucurbitacee;
 - Terreni a riposo;
 - Erbai e piante da foraggio.
 - La coltura invernale e la coltura primaverile sono considerate distinte anche se appartengono allo stesso genere.

Le aree ecologiche

- **Aree di interesse ecologico (AE) o Ecological Focus Area (EFA)**
- Si applicano **solo alle superfici a seminativo**; non si applica alle colture arboree e ai prati e pascoli permanenti.
 - Nella prima proposta le arboree erano incluse, poi il parlamento ha posto rimedio
- Le AE sono **obbligatorie per le aziende con più di 15 ettari di seminativi**, per almeno il **5% della superficie a seminativo**.
- Anche in questo caso vi sono **eccezioni** (>75% foraggere, ecc.)
- La soglia del 5% potrebbe aumentare al 7% nel 2018, a seguito di una relazione della Commissione entro il 31 marzo 2017 e ad una proposta legislativa.

Quali sono le aree ecologiche?

- **Gli Stati membri decidono quali delle seguenti aree sono considerate aree di interesse ecologico tra:**
 - terreni lasciati a riposo,
 - terrazzamenti,
 - elementi caratteristici del paesaggio,
 - fasce tampone, comprese le fasce tampone occupate da prati permanenti;
 - ettari agroforestali, realizzati con i PSR,
 - fasce di ettari lungo le zone periferiche delle foreste,
 - superfici con bosco ceduo a rotazione rapida,
 - superfici oggetto di imboschimento con i PSR,
 - superfici con colture intercalari o copertura vegetale (sovescio), con l'applicazione di fattori di ponderazione,
 - superfici con colture azotofissatrici.
- **Gli Stati membri possono avvalersi di fattori di conversione e/o di ponderazione per alcune aree di interesse ecologico dell'azienda;**
 - ad esempio le superfici con colture intercalari o copertura vegetale (sovescio), potrebbero avere un fattore di ponderazione di 0,25 o di 0,5. In altre parole, un ettaro di colture intercalare vale come 0,25 o di 0,5 ettari di aree di interesse ecologico.

Esclusioni dall'obbligo aree ecologiche

- ❖ Sono escluse dall'obbligo delle AE, le aziende in cui:
 - i seminativi investiti per più del 75% a foraggio e/o a riposo o investiti a colture leguminose, a condizione che i seminativi non coperti da questi usi non superino i 30 ettari;
 - le superfici agricole investite per più del 75% a prato permanente, foraggio, a colture sommerse per una parte significativa dell'anno (riso), a condizione che i seminativi non coperti da questi usi non superino i 30 ettari;
- ❖ Gli Stati membri possono decidere di applicare fino al 50% dei punti percentuali delle AE **a livello regionale** al fine di ottenere **aree di interesse ecologico adiacenti**.
- ❖ Gli Stati membri possono decidere di consentire agli agricoltori le cui aziende si trovano nelle immediate vicinanze di ottemperare all'obbligo delle AE in base alla **realizzazione collettiva**, purché le AE interessate siano adiacenti.

Misure equivalenti alle aree ecologiche

- Per evitare di penalizzare quanti già adottano sistemi di sostenibilità ambientale, l'accordo prevede un sistema di "equivalenza d'inverdimento" in base al quale si considera che le prassi favorevoli all'ambiente già in vigore sostituiscano gli obblighi del *greening*.
- Le **pratiche equivalenti del *greening*** sono quelle che comprendono pratiche analoghe che generano un beneficio per il clima e l'ambiente di livello equivalente o superiore.
- Rientrano nelle pratiche equivalenti:
 - i regimi agroambientali dei PSR che adottano misure equivalenti;
 - sistemi di certificazione ambientale nazionali o regionali
 - **per evitare il "doppio finanziamento" di queste misure, i pagamenti nell'ambito dei PSR devono tener conto dei requisiti d'inverdimento di base.**

Il budget destinato al greening

- Il pagamento ecologico per ettaro si calcola dividendo il **30% del massimale nazionale** o regionale per gli ettari ammissibili.
- Il calcolo del **valore unitario** del pagamento ecologico:
 - massimale nazionale o regionale *greening* / numero di ettari;
 - importo stimato nazionale: **100 euro/ha (nel 2019)**
 - In caso di regionalizzazione si potrebbero avere importi differenziati (**tra 50 e 150 euro/ha**).
- Nel caso di applicazione della convergenza totale o parziale, gli Stati membri possono decidere che il pagamento ecologico (greening) può essere **fissato in proporzione al valore complessivo dei titoli**.

Gli effetti del greening

	Iniziale	Emend.PE	Definitivo
Aziende totali	48.124	48.124	48.124
Superficie totale	959.873	959.873	959.873
Aziende obbligo greening	35.041	26.652	19.578
SAU obbligo greening	940.598	890.226	621.445
Mant.foraggere permanenti	8.083	4.573	8.083
Mantenimento arboree	n.p.	3.828	n.p.
Diversificazione	12.023	5.990	11.444
Obbligo aree ecologiche	28.798	10.118	8.931
Nuove aree ecologiche ha	51.371	36.854	19.521
Perdita Redd aree ecologiche	-79.993	-11.056	-5.856

I progressivi aggiustamenti della riforma hanno molto ridotto gli effetti (nefasti) del greening così come proposto dalla commissione. Le aziende lombarde obbligate sono quasi 20.000 per 621.000 ha
8.000 obbligate al mantenimento delle foraggere permanenti
11.000 obbligate alla diversificazione
9.000 con obbligo di aree ecologiche per circa 20.000 ettari

Gli effetti del greening

	LOMBARDIA	Montagna	Collina	Pianura
AZIENDE TOTALI	48.124	8.758	9.556	29.810
AZIENDE CON PUA 2019	38.586	5.994	6.471	26.121
SUP ammissibile 2019	901.514	95.597	82.624	723.293
Superficie soggetta greening	603.311	86.066	41.588	475.657
Aziende obbligo Greening	19.578	5.840	2.243	11.495
Obbligo mant. for.perm.	8.083	5.774	1.281	1.028
Obbligo diversificazione	11.444	37	880	10.527
Obbligo aree ecologiche	8.931	26	620	8.285
% aziende soggette greening	50,7%	66,7%	23,5%	38,6%
% superfici soggette greening	68,9%	88,1%	37,0%	63,0%
SAU aree ecologiche	29.425	83	1.324	28.018
Esistenti	9.903	21	338	9.545
Nuove	19.521	62	986	18.473
Ha da diversificare	17.263	62	718	16.483
% SAU con cambio uso	3,8%	0,1%	2,1%	4,8%
Var. Reddito per AE	-9.308.997	-30.978	-439.351	-8.838.669
Var. % Reddito	-0,4%	0,0%	-0,2%	-0,4%

Effetti prevalentemente in pianura

Gli effetti del greening

	AZIENDE	SUP AMM 2014	% aziende soggette greening	% superfici soggette greening	% aziende mantenim for.perm.	% aziende obbligo diversific.	% aziende obbligo aree ecologiche	Nuova SAU AE	Ha da diversifi- care	% ettari cambio uso	Var.% Reddito greening
LOMBARDIA	38.586	901.514	51%	69%	21%	30%	23%	19.521	17.263	3,8%	-0,4%
<10 ha seminativi	22050	187.417	33%	71%	33%	0%	0%	0	0	0,0%	0,0%
Aziende biologiche	409	23.432	29%	0%	0%	0%	0%	0	0	0,0%	0,0%
100% riso	362	23.535	2%	0%	2%	0%	0%	0	0	0,0%	0,0%
>75% foraggiere+riso	816	58.202	8%	4%	7%	0%	0%	0	0	0,0%	0,0%
>75% foraggiere avvic.+SA	3356	120.245	15%	4%	8%	0%	3%	24	0	0,0%	0,0%
>75% foravv+SA+leguminose	149	4.243	56%	1%	6%	0%	49%	135	0	3,2%	-0,4%
10-30 ha già diversificata	4628	85.703	100%	100%	3%	100%	62%	2.844	0	3,3%	-0,4%
10-30 ha 2+ colture 1>75%	1226	22.260	100%	100%	3%	100%	59%	701	2.684	15,2%	-1,3%
10-30 ha monocoltura	727	12.144	100%	100%	3%	100%	45%	333	2.882	26,4%	-1,9%
>75% foraggiere+riso resto>30	13	3.271	100%	100%	0%	100%	100%	135	227	11,1%	-2,0%
> 30 ha già diversificata	3540	266.085	100%	100%	4%	100%	100%	11.195	0	4,2%	-0,5%
> 30 ha 3+colture 1>75%	486	43.289	100%	100%	4%	100%	100%	1.795	4.356	14,1%	-1,1%
>30 ha 2 colture	634	40.057	100%	100%	4%	100%	100%	1.809	4.320	15,3%	-1,2%
>30 ha monocoltura	190	11.452	100%	100%	4%	100%	100%	551	2.794	29,1%	-1,7%

Gli aiuti accoppiati

- Gli Stati membri sono autorizzati a versare **aiuti accoppiati** per una **larga gamma di prodotti**:
 - cereali, semi oleosi, colture proteiche, legumi da granella, lino, canapa, riso, frutta a guscio, patate da fecola, latte e prodotti lattiero-caseari, sementi, carni ovine e caprine, carni bovine, olio d'oliva, bachi da seta, foraggi essiccati, luppolo, barbabietola da zucchero, canna da zucchero e cicoria, prodotti ortofrutticoli, bosco ceduo a rotazione rapida.
- **Obiettivo**: concedere un sostegno accoppiato a quei settori o a quelle regioni in cui determinati tipi di agricoltura o determinati **settori agricoli che**:
 - si trovano in difficoltà;
 - rivestono una particolare importanza per ragioni economiche, sociali o ambientali.
- Gli Stati membri possono concedere un sostegno agli agricoltori che al 31.12.2014 detengono titoli speciali.

Gli aiuti accoppiati(2)

- **Importo del sostegno:** nella misura necessaria a creare un incentivo per il **mantenimento degli attuali livelli di produzione**.
- **Forma del sostegno:** per superficie o per capo.
- **Finanziamento:**
 - fino al 8% del massimale nazionale o fino al **13%** per quei Paesi che nel 2010-2014, hanno utilizzato più del 5% per i pagamenti accoppiati ai sensi del Reg. 73/2009.
Per l'Italia, quindi fino al 13%.
 - possibilità di aumentare del **2%**, quindi fino al **15%**, per sostenere la produzione di colture proteiche (pisello proteico, fave, favino, lupino dolce).
- Esiste quindi la possibilità di **sostenere un “piano proteine”** per l'Italia, anche se nel 2% sono esclusi le oleaginose (soia, girasole, colza).
- L'**importo** a disposizione dell'Italia è di **585 milioni di euro** (15% del massimale dei pagamenti diretti nel 2015) che scende a **555 milioni di euro** (15% del massimale dei pagamenti diretti nel 2019); oggi l'articolo 68 prevede pagamenti accoppiati per 251,95 milioni di euro (escluse assicurazioni).
- Con queste risorse **è possibile fare importanti scelte di politica agraria nazionale**, se si evita l'inclusione di tutti i settori dappertutto.

Alcune considerazioni finali

- La riforma è profonda, vasta e complicata.
- Le **scelte nazionali** possono essere occasione per **orientare le scelte dei produttori** (ma con grande attenzione!!)
- Le scelte dipenderanno dai rapporti di alleanza tra regioni, dalle posizioni delle organizzazioni, dalla mediazione del ministero.
- Occorre che **i produttori siano accompagnati nel periodo di transizione** e che da qui al 2019 siano resi operativi anche gli strumenti rivolti alla gestione dei mercati, rafforzando:
 - **le Organizzazioni di produttori (OP)**
 - **gli Organismi interprofessionali (OI)**
 - **le Relazioni contrattuali** (es. obbligo nel pacchetto latte)
 - **la gestione del rischio**



Grazie per
l'attenzione

